

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto l'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

Visto l'articolo 1 *bis*, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, relativo al Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visti i CC.CC.NN.L. dell'ex Area I della dirigenza, per le parti vigenti;

Visto il C.C.N.L. 9 marzo 2020, triennio 2016/2018, del Comparto funzioni centrali – Area dirigenti, ed in particolare gli articoli 51 e 52;

Dato atto che nel corso del 2022 è stato espletato concorso pubblico di intesa con la Corte dei corti per l'assunzione di n. 12 unità di dirigenti di seconda fascia di cui n. 6 da destinare all'Avvocatura dello Stato;

Considerato che con decreto del 7 dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a 12 posti di dirigente per le esigenze della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato:



Considerato che in data 22 dicembre 2021 sono state assunte n. 21 unità di dirigenti di seconda fascia e che il 10 e il 24 gennaio 2022 sono state assunte ulteriori 2 unità di dirigenti, a fronte delle n. 33 unità autorizzate, di cui n. 6 unità a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018 e n. 27 unità a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 *bis* del decreto-legge n. 183 del 2020:

Considerato che i suddetti 23 dirigenti di seconda fascia sono stati avviati, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, al corso di formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di cui all'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell'articolo 6 del d.P.R. 272/2004;

Dato atto che con decreto del Segretario Generale n. 379/2022 è stato costituito il fondo per la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato per le n. 23 unità dirigenziali effettivamente assunte;

Dato atto che con decreto dell'Avvocato Generale n. 493/2022 sono state graduate le posizioni dirigenziali non generali dell'Avvocatura di Stato;

Ritenuto necessario definire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale;

Vista la Sezione della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, adottato con decreto dell'Avvocato Generale n. 142 del 4 agosto 2022;

Fornita pertinente informativa alle Organizzazioni Sindacali, mediante invio della bozza dello schema del presente provvedimento in data 04 ottobre 2022;

Preso atto che non sono pervenute richieste di confronto da parte delle Organizzazioni Sindacali;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Articolo 1 (Principi generali)

- 1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali 2018-2020, disciplinano i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato nonché per la revoca degli stessi.
- 2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si osservano altresì le disposizioni in materia di prevenzione e prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione



previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

- 3. Sono, inoltre, rispettati, ai fini del sopracitato conferimento, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, nonché le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4. Tutti i dirigenti appartenenti al ruolo dell'Avvocatura dello Stato a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico dirigenziale. Per i dirigenti ai quali non sia possibile affidare la titolarità dell'incarico si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato, mediante un provvedimento che individua l'oggetto, la durata e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alla disciplina di settore oltre che alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'Avvocato Generale e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
- 6. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei casi di conseguimento del limite di età per collocamento a riposo. L'incarico termina comunque con la cessazione del rapporto di lavoro.
- 7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base dei criteri e con le modalità indicati dalla presente direttiva, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire, tenendo anche conto della disponibilità manifestata dagli interessati e dell'esigenza di garantire le pari opportunità, nonché nel rispetto del principio generale di rotazione, quale misura di prevenzione della corruzione e come strumento per favorire l'arricchimento professionale dei singoli dirigenti.
- 8. Il principio di rotazione degli incarichi dovrà essere, comunque, opportunamente contemperato con la prioritaria motivata esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere, in modo particolare per uffici eventualmente contraddistinti da elevato tecnicismo o funzionalmente caratterizzati da specifica operatività.
- 9. È assicurata la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti e delle corrispondenti fasce economiche, corredata delle notizie concernenti le competenze ed esperienze professionali richieste in relazione ai compiti afferenti all'incarico dirigenziale e viene garantita la valutazione dell'idoneità tecnica e professionale, nonché delle attitudini dei dirigenti a perseguire gli obiettivi fissati dall'Organo di Vertice.
- 10. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio nel rispetto dei limiti retributivi stabiliti dalla legislazione



vigente.

Articolo 2 (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

- 1. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti previa procedura di interpello, rivolta prioritariamente ai dirigenti di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, tenuto anche conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
- 2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, in relazione alla natura e agli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, dei seguenti criteri:
 - a) titoli di studio ed esperienze formative possedute dal dirigente attinenti alla natura dell'incarico da conferire e agli obiettivi ad esso connessi;
 - b) specifiche competenze organizzative, capacità professionali e manageriali maturate dal dirigente in esperienze pregresse, anche presso altre Amministrazioni, desumibili dal *curriculum vitae*, da ricondurre alla complessità della struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali che devono essere garantite;
 - c) risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi o comunque nel triennio precedente e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi connessi al posto di funzione o di studio e ricerca ricoperto e agli ulteriori obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo e di programmazione emanati dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico;
 - d) applicazione dell'eventuale principio di rotazione;
 - e) specifiche competenze eventualmente richieste in sede di interpello di cui alla presente direttiva sulla base dell'incarico da conferire.
- 3. Se nessun dirigente di ruolo manifesta la propria volontà di ricoprire l'incarico relativo ad una delle strutture dell'Avvocatura dello Stato oggetto di interpello o dalla valutazione curriculare non risulta alcun dirigente idoneo a ricoprire uno specifico incarico, le professionalità necessarie possono essere individuate ricorrendo al personale dirigenziale di altra amministrazione o ad estranei alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 4. La scelta di conferire gli incarichi a personale esterno di cui al comma 3 del presente articolo è residuale e successiva all'esito infruttuoso delle procedure in favore dei dirigenti di ruolo dell'Avvocatura dello Stato e avviene utilizzando, ai fini del conferimento, i medesimi criteri di cui al comma 2.
- 5. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina, vincitori di procedure concorsuali, sui posti vacanti e non previamente attribuiti, avviene sulla base dei criteri di cui al comma 2, in quanto compatibili, e delle esigenze funzionali dell'Avvocatura dello Stato, tramite apposita procedura di interpello, tenendo conto anche della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.



Articolo 3 (Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

- 1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta.
- 2. L'interpello è rivolto ai dirigenti di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, ai fini della manifestazione dell'interesse all'attribuzione dell'incarico. L'Amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta in base ai criteri di cui all'articolo 2.
- 3. Per specifiche esigenze, l'interpello può essere rivolto contestualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nonché le professionalità richieste con le modalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettando il limite percentuale posto dalla normativa vigente.
- 4. Ha, comunque, onere di presentare istanza di attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito degli interpelli pubblicati, corrispondenti ai requisiti formativi e professionali ivi richiesti: a) il dirigente che rimanga privo di incarico per qualsiasi motivo non programmabile; b) il dirigente, già collocato in comando, fuori ruolo, aspettativa o altre analoghe posizioni che, per qualsiasi motivo, rientri in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.
- 5. L'interpello deve contenere il numero di posti vacanti, il valore economico delle corrispondenti fasce di livello dirigenziale non generale, le specifiche competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale da ricoprire, la documentazione da allegare alla domanda e le modalità di presentazione della stessa.
- 6. Entro il termine massimo di 10 giorni i soggetti interessati presentano al Segretario Generale, secondo le modalità previste dall'interpello, la manifestazione di interesse all'attribuzione dell'incarico, corredata della documentazione richiesta. Se la vacanza riguarda più incarichi di funzione dirigenziale, gli interessati possono presentare istanza con l'indicazione di tutti gli uffici dirigenziali disponibili, in ordine di preferenza. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative agli uffici dirigenziali disponibili, si potrà procedere all'assegnazione anche d'ufficio.
- 7. Il Segretario Generale nomina una commissione composta da due Avvocati dello Stato e dallo stesso presieduta per valutare le istanze pervenute e individua, se del caso anche a seguito di colloquio individuale, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 2 della presente direttiva, il dirigente da



incaricare per ogni singola struttura.

- 8. Qualora non sia stata presentata da parte dei dirigenti di ruolo dell'Avvocatura dello Stato alcuna manifestazione di interesse su un determinato ufficio o le candidature non siano state considerate idonee dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico può essere conferito previa ulteriore procedura di interpello ove non già effettuata contestualmente al primo interpello ai sensi del comma 3 a dirigente appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti e, in caso di mancanza o di inidoneità di tali candidature nell'ambito delle professionalità candidate, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- 9. Al dirigente privo di incarico da almeno due mesi o al dirigente privo di incarico che abbia partecipato a uno o più interpelli con esito negativo, il Segretario Generale può attribuire un incarico dirigenziale su un posto disponibile in via eccezionale senza interpello, sentito l'interessato.
- 10. Il dirigente incaricato deve sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconferibilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non potrà conferire l'incarico.

Articolo 4 (Durata e rinnovi degli incarichi di funzione dirigenziale)

- 1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata conforme a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e possono essere rinnovati, previa partecipazione alla procedura di interpello.
- 2. Salvi i principi generali in materia di rotazione, gli incarichi possono essere rinnovati alla prima scadenza qualora sussista la prioritaria esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere.
- 3. Il rinnovo dell'incarico per il dirigente che ha già ricoperto il medesimo posto di funzione dirigenziale per due mandati, ferma restando la positiva valutazione conseguita, può avvenire in presenza delle seguenti, coesistenti, condizioni:
 - a) esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, degli indirizzi e dei progetti in essere, con particolare riferimento ad attività di grande rilevanza in corso di espletamento;
 - b) alto livello di specializzazione o elevato tecnicismo dei compiti assegnati all'ufficio;
 - c) particolare competenza e attitudini professionali possedute necessarie per lo svolgimento di alcune attività specifiche.



Articolo 5 (Conferimento di incarichi *ad interim*)

- 1. L'incarico *ad interim* può essere conferito per particolari e motivate esigenze organizzative e funzionali.
- 2. L'incarico *ad interim* deve avere una durata certa e comunque non superiore alla durata dell'incarico principale, rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento della procedura ordinaria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, e deve essere attribuito nel rispetto dei criteri generali della presente Direttiva, in quanto compatibili, tenendo conto, altresì, delle seguenti priorità:
 - attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio;
 - titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
 - pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.
- 3. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, al dirigente può essere attribuito, di norma, un solo incarico ad *interim*.

Articolo 6 (Astensione)

1. Il Segretario Generale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, si astiene dall'adozione di ogni atto e provvedimento concernente il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali. Ricorrendo tale ipotesi, la trattazione del procedimento è affidata ad altro Avvocato dello Stato designato all'uopo dall'Avvocato Generale.

Articolo 7 (Risoluzione del rapporto)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito tra l'Amministrazione e il dirigente con il conferimento dell'incarico può essere risolto consensualmente.

Articolo 8 (Revoca dell'incarico)

- 1. L'incarico può essere revocato nei casi previsti dalle norme di legge o contrattuali per motivate ragioni organizzative e gestionali, ovvero qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2. La revoca ha luogo nel rispetto del principio del giusto procedimento.



Articolo 9 (Cessazione degli incarichi)

1. Gli incarichi dirigenziali cessano automaticamente nel caso in cui la riorganizzazione dell'Amministrazione comporti modifiche sostanziali degli uffici tali da far venire meno l'oggetto dell'incarico in precedenza assegnato per la nuova configurazione organizzativa e funzionale da esso assunta. In tali ipotesi, il Segretario Generale procede ad una verifica degli incarichi precedentemente conferiti che, per effetto di dette modifiche, siano automaticamente cessati.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio - per il visto di competenza e alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

L'AVVOCATO GENERALE